

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI SAN MAURO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Costituzione.

Secondo la legge 266/91 art. 8, con la denominazione “**Associazione Giovani San Mauro**” (siglabile in **A.Gio. San Mauro**) si costituisce una entità' educativa basata sul volontariato, che fissa il suo domicilio legale e la sua sede nella città' di San Mauro in Via Mezzaluna 36. L'A.Gio. ne è primo socio fondatore e in essa l'assemblea dei soci riconosce continuità di intenti e di principi. L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 – Finalità e compiti.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- educare la gioventù' di ogni ambiente sociale, razza e religione alla totalità' della vita per permettere ad ogni individuo di essere pienamente se stesso usando tutte le facoltà' interiori ed esteriori dell'essere umano;
- proporre i valori originali quali lo sviluppo della vita interiore, la pace, la solidarietà, la lealtà, la corretta comunicazione interpersonale per rendere la gioventù' capace di autodeterminare la propria esistenza secondo le capacità' di ciascuno.
- coinvolgere la gioventù' nella diffusione dei principi della Costituzione Italiana della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo;
- creare tra la gioventù' una mentalità' sociale per la soluzione delle problematiche nazionali ed internazionali considerando come valore assoluto la vita umana nelle sue diverse espressioni;
- valorizzare la forza della mente umana non come segno di autosufficienza dell'uomo ma per rendere degno ogni individuo al cospetto dell'Umanità' dell'Universo e del suo Creatore;
- promuovere e attuare progetti pilota di educazione della gioventù ad ogni livello e in generale qualsiasi attività volta a realizzare I fini statutari.

TITOLO II I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 – Soci.

I soci dell'Associazione sono chiamati “Soci ordinari”.

Possono essere Soci ordinari, le persone fisiche che intendono coadiuvare l'associazione nel conseguimento dei suoi fini statutari. I soci individuali che hanno completato il cammino formativo previsto nel successivo art. 4 sono detti "Soci educatori".

Art. 4 – Vita associativa.

I soci dell'Associazione pongono come base della vita associativa una coscienza a tre dimensioni : Personale, Sociale, Universale.

All'interno di queste tre dimensioni l'associazione opera nel modo seguente:

Personale : è primaria per l'associazione l'educazione della gioventù' tramite soci che abbiano sperimentato in prima persona l'educazione alla vita interiore attraverso un cammino formativo; l'associazione crede fondamentale proporre occasioni e percorsi formativi ai suoi aderenti operatori e ai giovani che incontra. L'associazione si impegna nella formazione dei soci propri per una crescita come persone equilibrate e responsabili verso se stessi e gli altri, secondo l'art. 2 del presente Statuto, usando gli strumenti metodologici sviluppati. I soci hanno come primo impegno la formazione personale in gruppo, per acquisire strumenti di analisi, sintesi, progettazione, azione, e verifica. Credono importante condividere e proporre questi modelli di crescita ai giovani adattandoli alla loro realtà' e favorendo il superamento di tutte le difficoltà allo sviluppo globale della persona.

Sociale : l'associazione pone come fondamentale la solidarietà' per incontrare il fratello condividendone la vita. Solidarietà in primo luogo nelle situazioni di bisogno materiale o spirituale, in particolare dei giovani. Tale solidarietà' si attua all'interno del gruppo dei soci e in generale nei confronti di tutti i giovani e ragazzi che si incontrano concretandosi nella responsabilità' vicendevole, nel mutuo aiuto, nella verifica, nella correzione fraterna, nel rispetto delle individualità e ritmo di crescita.

Universale: l'associazione ritiene fondamentale contribuire allo sviluppo di una Coscienza Universale utilizzando tutti i mezzi che l'uomo nei secoli si è dato diffondendone il meglio. Invita i soci a porsi domande e a cercare le proprie risposte favorendo momenti di confronto, scambio e formazione anche a livello spirituale e di preghiera in modo integrato con la vita associativa. Sensibilizza alla Trascendenza e propone come riferimento educativo un modello di Uomo Verticale diretto dal proprio Centro Noetico. (*Qui si intende un uomo fatto di Materialità, Emotività, Razionalità, Spiritualità, guidato dalla propria Anima*). L'Associazione sceglie come disciplina per una crescita spirituale quella della Religione Cattolica secondo la sua tradizione più genuina aderendo agli insegnamenti di Gesù Cristo e del Vangelo, rispondendo ad una necessità di riconoscimento della propria cultura originaria, nel rispetto delle scelte individuali dei suoi soci. E' aperta al confronto con altre discipline spirituali, religioni, filosofie in uno Spirito Ecumenico e di ricerca.

Art. 5 – Gratuità del servizio.

Ogni socio presta la sua opera a titolo gratuito, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento di compiti riferibili all'Associazione, comunque rimborsabili secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli organi associativi competenti.

Art. 6 – Soci ordinario.

L'aspirante "Socio ordinario" deve svolgere un periodo di tirocinio deciso dall'assemblea ordinaria durante il quale si impegna a svolgere in modo continuativo attività di volontariato in accordo con lo statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Potrà prendere parte alle assemblee senza diritto di voto. Al termine del periodo previsto la domanda verrà accettata o rifiutata, con le dovute motivazioni dal consiglio direttivo.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

- a) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- b) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- c) La qualità di socio si perde:
 - per recesso;
 - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 8 – Doveri e diritti degli associati.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

TITOLO III GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Gli Organi.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea Generale
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il collegio dei Proviviri.

Tutti i soci, persone fisiche aderenti all'A.Gio. San Mauro. possono candidarsi a fare parte degli organi dell'Associazione oppure a ricoprire le cariche e le funzioni previste dal presente Statuto.

Ogni attività, funzione ovvero carica svolta o ricoperta dai soci è effettuata a titolo gratuito e non può in nessun caso, né direttamente od indirettamente, venire retribuita.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 – Cariche del Consiglio Direttivo.

Il numero di cariche minime del consiglio direttivo dell'A.Gio. San Mauro corrisponde ad un minimo di 3 membri, mentre il numero di cariche massime corrisponde a 7. Il loro mandato durerà' due anni e potrà' essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea. Le cariche fondamentali sono il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a cui si possono aggiungere fino a 4 consiglieri in proporzione al numero dei soci.

Art. 11 – Elezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri del consiglio direttivo vengono eletti nell'Assemblea generale ordinaria per semplice maggioranza di voti. Per i primi due anni dalla fondazione il consiglio direttivo viene proposto dai soci fondatori, durando in carica per tutto tale periodo. Al fine di permettere un corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, il medesimo potrà sostituire uno solo dei componenti venuti meno per qualsiasi motivo. Il nuovo membro così nominato dovrà comunque essere confermato durante la prima Assemblea dei soci. Per quanto riguarda la sostituzione degli altri membri dimissionari occorre l'intervento dell'Assemblea. Le cariche sono rinnovabili una volta sola.

Art. 12 – Riunione del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce una volta al mese, ogni qual volta lo richiedano il Presidente o almeno tre dei suoi membri.

Art. 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del consiglio direttivo sono: far eseguire le risoluzioni delle assemblee, controllare che i soci vivano le finalità' dell'Associazione, interpretare lo Statuto nei casi dubbi, sentita l'assemblea accettare ed espellere soci appartenenti all'Associazione, convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, presentare all'assemblea generale ordinaria il bilancio, che

coincide con l'anno sociale e deve essere approvato entro il mese di aprile, compilare i regolamenti interni al fine di realizzare gli scopi dell'associazione e farli approvare dall'assemblea dei soci.

Art. 14 – Validità delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce con validità giuridica quando il quorum è superiore al 50% dei suoi membri. Presidente, Segretario e Tesoriere sono soci educatori. Le delibere vengono prese secondo le maggioranze qualificate indicate nel regolamento.

ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 15 – Il conteggio dei voti.

L'assemblea dei Soci è composta di tutti i soci individuali i quali hanno diritto ad un solo voto per ognuno di loro.

Art. 16 – Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria generale viene convocata dal consiglio direttivo una volta all'anno tramite preavviso scritto quindicinale ai soci, per l'approvazione del bilancio, per la verifica delle attività della federazione, per le eventuali modifiche allo statuto, per l'elezione del consiglio direttivo, per la nomina del consiglio dei probiviri.

Art. 17 – Assemblea straordinaria.

Le assemblee straordinarie vengono convocate dal consiglio direttivo o dal 10% dieci per cento dei soci con preavviso di una settimana scritto a cura del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci (sia in sessione ordinaria che straordinaria) è convocata in due istanze:

I° istanza: l'assemblea è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei soci.

II° istanza: (convocata almeno un ora dalla prima convocazione) l'assemblea è valida se sono presenti almeno un quarto più uno dei soci, oppure se sono presenti la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

Il conteggio del "quorum", in entrambi i casi è fatto tenendo conto delle deleghe .

Art. 18 – Validità delle delibere.

Le deliberazioni sono adottate e maggioranza di 2/3 dei presenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 – Membri del collegio dei probiviri.

Il collegio dei probiviri, composto da tre membri, giudica tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e gli organi dell'associazione. Il collegio dura in carica 6 anni e viene eletto dall'assemblea dei soci.

TITOLO IV NORME FINANZIARIE E I CONTABILITA'

Art. 20 – Quote associative.

I soci aderenti all'Associazione sono tenuti a contribuire agli oneri necessari per lo svolgimento delle attività mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria.

Art. 21 – Il patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o donati, dalle quote soci e dalle liquidità presenti sui propri conti correnti. Il patrimonio sarà utilizzato per la realizzazione degli obiettivi che l'Associazione si propone.

Art. 22 – Durata dell'esercizio sociale.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, in coincidenza con l'anno delle attività sociali.

TITOLO V MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE E NORME FINALI

Art. 23 – Modifiche dello Statuto.

Per le modifiche statutarie è richiesta nell'assemblea la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli intervenuti.

Art. 24 – Scioglimento della Associazione.

L'assemblea dei soci può' deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, presenti almeno tre quarti dei soci e con votazione all'unanimità'. Allo scioglimento dell'Associazione i beni dovranno essere venduti e il patrimonio devoluto ad enti con fini e scopi consoni allo statuto.

Art. 25 – Regolamento.

Per le materie non contemplate dal presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno, alle disposizioni del Codice Civile e alle eventuali leggi in materia di volontariato.